

**Allo Sportello Unico dell'Edilizia
del Comune di Belforte del Chienti**

OGGETTO: Relazione tecnica attestante la conformità al progetto e alla relazione tecnica circa l'osservanza alle disposizioni del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. (ex Legge 10/91)

Il sottoscritto Geom./Arch./Ing.(altro) _____, iscritto all'Ordine/Collegio degli _____ di _____ al num. _____ in qualità di direttore dei lavori del fabbricato sito in _____, Via _____ e censito al NCEU al foglio _____, p.lla _____, sub _____, i cui lavori sono stati assentiti con PdC/SCIA/CILA/(altro) n. _____ del _____:

- a) Vista la documentazione progettuale di cui all'art. 28, comma 1, della Legge 09 gennaio 1991, n. 10, relativa al rendimento energetico in edilizia di cui al D.Lgs. n.311/2006 relativo alle disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, depositata agli atti del Comune in data _____ e assunta al prot. n. _____;
- b) Visto l'art. 8.2 del D.lgs 192/2005;
- c) Preso atto che nel caso trattasi di "nuova costruzione, i lavori risultano iniziati dopo la data del 07-10-2005;
- d) Preso atto che la comunicazione di fine lavori, se priva della presente asseverazione, è dichiarata irricevibile (art. 8.2 D.lgs. 192/2005);

DICHIARA

che le opere realizzate sono conformi rispetto al progetto e alla relazione tecnica menzionata (di cui all'art. 8.1 del D.lgs 192/2005 e s.m.i.).

_____, li _____

Il direttore dei lavori
(Timbro e firma)
Geom./Arch./Ing.(altro)

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192:

"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"

Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

(articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 311 del 2006)

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37](#). Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'[articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10](#), per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

(comma così sostituito dall'art. 7 della legge n. 90 del 2013, poi dall'art. 30, comma 2-quinquies, legge n. 116 del 2014)

1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.

(comma introdotto dall'art. 7 della legge n. 90 del 2013)

2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.

4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.

5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.